



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2013, proposto da:
Pasqua Moroni, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano De Luca,
Gianfranco Passalacqua e Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto
presso l'avv. Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi,
26;

contro

Provincia di Roma, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Giovanna
De Maio, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;
ANAS Spa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Grottaferrata;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n.
09171/2012, resa tra le parti, concernente appello su sentenza di

ottemperanza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma e dell'Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Passalacqua e l'avv. dello Stato Carla Colelli;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in oggetto è stata impugnata la sentenza di ottemperanza del TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 novembre 2012, n. 9171 che ha accolto in parte il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 15 aprile 2002, n. 15180 del Tribunale ordinario di Roma e per la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione del giudicato.

Ha osservato il TAR che il Tribunale di Roma aveva condannato l'A.N.A.S. alla riduzione in pristino della pertinenza stradale mediante eliminazione della briglia e relativa tubazione costruita in corrispondenza del ponticello esistente al km 7,300 della strada statale Anagnina e al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 27.113,99, oltre interessi dal 1° 10.1994, e delle spese di giudizio

Con il ricorso per ottemperanza la ricorrente aveva chiesto che il TAR ordinasse all'A.N.A.S., all'Amministrazione provinciale di Roma e al Comune di Grottaferrata, ciascuno per quanto di sua competenza, di provvedere all'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, condannando tali soggetti al risarcimento dei danni patiti a causa della

mancata esecuzione del giudicato: precisamente, spese per interventi manutentivi, danno per mancato utilizzo del suolo, quantificato in euro 75.000, e spese legali sostenute, ivi compreso il costo della relazione tecnico-agraria relativa allo stato del terreno.

Secondo il TAR, la domanda di esecuzione della sentenza del Giudice Ordinario deve essere accolta, non ravvisandosi l'impossibilità della sua esecuzione.

L'esecuzione, per il TAR, compete alla Provincia che è succeduta nella titolarità del tratto di strada e che è quindi soggetta all'efficacia immediata del giudicato ex art. 111 c.p.c., fermo restando la persistente responsabilità dell'A.N.A.S. quale soggetto nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata e alla Provincia è stato assegnato dal TAR un termine di sei mesi per elaborare ed eseguire l'intervento.

Secondo il TAR, invece, poiché è risultata la totale estraneità alla controversia del Comune di Grottaferrata, esso va estromesso dal giudizio.

Infine, per il TAR, la domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta, poiché non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza dei danni e del loro ammontare e poiché la ricorrente stessa si è infatti limitata a presentare un'istanza all'A.N.A.S. nel 2003 e poi, da allora, è rimasta inerte sino al 2011; di conseguenza si applica la regola dell'articolo 30, comma 3, c.p.a.

L'attuale appellante contestava tale sentenza assumendone l'erroneità circa la disposta insussistenza del diritto della Sig.ra Pasqua Moroni al risarcimento del danno.

La Sezione, con ordinanza istruttoria 25 luglio 2013, n. 3970, disponeva CTU in punto risarcimento del danno.

Alla Camera di Consiglio del 1° luglio 2014, la causa veniva assunta in

decisione.

Il Collegio ritiene non condivisibile la decisione del TAR laddove ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Deve premettersi che oggetto del giudizio è l'istanza di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., con riferimento ai danni verificatisi successivamente all'emanazione, da parte del Tribunale di Roma, della sentenza n. 15180-2002, la quale aveva sancito giudizialmente l'obbligo di rimessione in pristino a carico dell'Amministrazione.

Con la citata ordinanza istruttoria, la Sezione ha disposto CTU per verificare:

- a) se sussistono, e quale ne sia la natura ed entità, i danni causati dallo sversamento nella proprietà dell'appellante delle acque provenienti dal tombino situato sulla S.S. Anagnina e, in particolare, nell'area circostante l'abitazione dell'appellante, asseritamente destinata a piantumazione;
- b) quale sia l'estensione di tale area e quale sia il pregiudizio economico eventualmente subito per la mancata utilizzazione a coltura di detta area, distintamente per ciascun anno per il periodo dal 3 marzo 2004, data di notifica dell'atto di intimazione a provvedere rivolto all'A.N.A.S. al 16 aprile 2012, data di notificazione del ricorso in ottemperanza;
- c) se, con riferimento al periodo indicato al precedente punto a), si sia determinata, e in quale misura, una diminuzione del valore commerciale dell'area come individuata al precedente punto a) per effetto dello sversamento delle acque di che trattasi e della mancata esecuzione, da parte dell'A.N.A.S. e della Provincia di Roma, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 15180-2002.

E' stato, quindi, nominato consulente il Dr. Gobbi che, scambiata la bozza peritale con i consulenti delle parti, ha depositato il proprio elaborato finale inviandolo contestualmente via PEC alle parti.

In base alle risultanze della CTU, che ha analizzato approfonditamente la questione con conclusioni che il Collegio ritiene di poter condividere pienamente, la quantificazione del pregiudizio economico di cui si chiede l'accertamento è limitata soltanto ai danni accertati come richiesti dal punto a) del quesito, ossia ai danni causati dallo sversamento nella proprietà dell'appellante delle acque provenienti dal tombino situato sulla S.S. Anagnina e, in particolare, nell'area circostante l'abitazione dell'appellante.

Tali danni sono stati stimati inequivocabilmente in euro 15.989,69 come meglio riepilogato nell'elaborato peritale.

Invece, con riferimento al punto b) del quesito peritale, come sopra riportato, il CTU non ha ritenuto sussistessero elementi tali da aver determinato, nel periodo e per le cause di cui al quesito, una diminuzione del valore commerciale dell'area.

Infine, per ciò che riguarda la mancata utilizzazione a coltura dell'area di cui al quesito, denominata "Oliveto", sostanzialmente riferibile ad un oliveto "da olio" specializzato costituito da circa 30 piante adulte, in ragione degli elementi documentali complessivamente disponibili o emersi e degli accertamenti effettuati in corso di C.T.U., non è stato possibile determinare se - ed in quale periodo - tale eventuale mancata coltivazione, correlata ai fenomeni dannosi richiamati dal quesito, si sarebbe verificata.

In sostanza non risulta possibile determinare in modo certo ed attendibile se si sia verificata la mancata coltivazione e, eventualmente, se tale evenienza sia stata causata dagli eventi dannosi richiamati dal quesito.

Pertanto, in mancanza di elementi documentali o di altra natura attestanti la mancata coltivazione delle piante di olivo in trattazione, non

sussistono elementi di fatto che facciano presumere le ipotizzate evenienze dannose (peraltro, per un periodo in gran parte lontano nel tempo, che comprende gli anni dal 2004 al 2012) relativamente a situazioni di mancata coltivazione dell'area imputabili alla permanenza o al violento o malsano passaggio o ristagno di acqua sul terreno.

Il Collegio ritiene, inoltre, e diversamente dal TAR, che parte appellante non può considerarsi inerte rispetto al danno subito per effetto della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, poiché sin dal 1995 essa si è attivata nei confronti della P.A. affinché potesse in essere tutte le necessarie iniziative per ripristinare lo stato dei luoghi, avviando nel tempo anche azioni giurisdizionali, con la formazione di un giudicato che avrebbe obbligato ANAS prima e, quindi, la Provincia alla tempestiva adozione delle misure di attuazione del medesimo che, se poste in essere doverosamente, avrebbero certamente evitato il protrarsi dei danni già accertati dal Giudice Ordinario con riferimento al periodo anteriore al 2002.

Pertanto, in relazione all'avvenuta formazione del giudicato e alla sua inottemperanza esclusivamente imputabili all'ANAS e alla Provincia, nessun rimprovero di inerzia può essere mosso nei confronti dell'appellante, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 30, comma 3, c.p.a.

Naturalmente, la responsabilità nel giudizio in oggetto per i danni posteriori alla citata sentenza del Tribunale di Roma è da ritenersi esclusivamente in capo alla Provincia convenuta, atteso che la concorrente responsabilità dell'ANAS s.p.a. è limitata ai pregiudizi verificatisi entro la data del 12.10.2001 (quindi al di fuori del range oggetto del presente appello), poiché, in relazione al periodo successivo,

il giudice ordinario ha affermato la responsabilità della resistente Amministrazione ex art. 2051 c.c. che deve, quindi, essere confermata per continuità dello stesso fatto generatore di responsabilità e di danni.

A nulla rileva, pertanto, che la Provincia sia stata informata soltanto di recente della questione, poiché, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, la responsabilità del custode prescinde certamente da una previa informazione dello stato della strada e della sua dannosità da parte degli utenti e/o dei danneggiati se non sottoforma di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. o caso fortuito ex art. 2051 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999), concorso che, come è stato detto, deve essere escluso nel caso di specie.

Al limite, potrebbe configurarsi una responsabilità dell'ANAS per omessa informazione alla Provincia, responsabilità quindi che riguarda soltanto tali enti pubblici, da farsi valere in separata sede, con gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Provincia nei limiti sopra specificati (euro 15.989,69), oltre agli accessori di legge e oltre alle spese peritali a favore dell'appellante.

Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello sul ricorso per ottemperanza in epigrafe indicato ai sensi di cui in motivazione.

Condanna la Provincia al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, compensando le spese con l'ANAS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)